

Lingue minoritarie in Europa (marzo 2008)

Con 23 lingue ufficiali, tre alfabeti oltre ad una sessantina di altri idiomi parlati quotidianamente, l'Unione Europea è oggi una delle comunità linguisticamente più complesse del pianeta. Si calcola che ben 40 milioni di cittadini dell'Unione usino regolarmente una lingua regionale o minoritaria tramandata da una generazione all'altra, solitamente accanto alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato.



La definizione consueta di lingua regionale o minoritaria è quella utilizzata nella [Carta europea per le lingue regionali e minoritarie \(ECRML\)](#): European Charter for Regional or Minority Languages), un trattato internazionale stilato sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, aperto alla firma il 5/11/1992 ed entrato in vigore l'1/3/1998, adottato da molti degli Stati membri dell'UE.

Una lingua minoritaria per la Carta è innanzitutto una lingua che si distingue nettamente dalle altre lingue parlate dal resto di una popolazione di uno Stato. La Carta utilizza così il concetto di “ lingue che sono [...] tradizionalmente usate in un certo territorio di uno Stato dagli abitanti di uno Stato che, rappresentano un gruppo numericamente più piccolo del resto della popolazione e, [...] diverse dalle lingue ufficiali dello Stato”.

La Carta specifica anche il concetto di “lingue non territoriali” ossia quelle lingue praticate dagli abitanti di uno Stato che non possono essere associate ad una particolare zona geografica. In Europa, questa definizione include per esempio lo Yiddish e le lingue dei Rom.

Il rispetto per la diversità linguistica e culturale rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'Unione europea, tanto che tale principio è ora sancito dall'articolo 22 della [Carta europea dei diritti fondamentali](#), secondo il quale "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica". Su iniziativa del Parlamento europeo, che ha adottato una serie di risoluzioni in materia, l'Unione europea è passata all'azione per salvaguardare e promuovere le lingue regionali e minoritarie d'Europa, secondo due direttrici:



- sostegno finanziario all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse, l'[EBLUL](#), nato nel 1982 per iniziativa del Parlamento europeo che rappresenta le comunità di lingua regionale o minoritaria dell'Unione europea, promuovendone gli interessi comuni a livello europeo e internazionale e agendo da canale di comunicazione fra tali comunità e le istituzioni europee e internazionali;
- sostegno finanziario alla Rete informativa [Mercator](#), rete d'informazione e documentazione nata con l'obiettivo di migliorare lo scambio e la circolazione delle informazioni sulle lingue e le culture minoritarie, fornendo al grande pubblico e alle persone con un particolare interesse per la materia informazioni aggiornate e affidabili sulla situazione delle comunità linguistiche.

In ambito europeo l'istituzione apparsa più attenta nei confronti dell'alterità linguistica è stata senz'altro il Parlamento europeo, cui si devono, in successione, la pionieristica risoluzione Arfè (su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche, 16 ottobre 1981, detta "[Carta di Strasburgo](#)"), la risoluzione [Kuijpers](#) (sulle lingue e le culture delle minoranze regionali ed etniche nella Comunità europea, approvata il 30 ottobre 1987, conteneva una serie di raccomandazioni a protezione e promozione delle lingue e delle culture "moins répandues") e la risoluzione [Killilea](#) (sulle minoranze linguistiche e culturali nell'Unione europea, 9 febbraio 1994).

La risoluzione Arfè aveva tre obiettivi fondamentali:

Nel campo dell'istruzione:

- consentire e promuovere l'insegnamento delle lingue e culture regionali nell'ambito dei programmi ufficiali, dalla scuola materna fino all'Università;
- consentire e tener presente, per rispondere alle esigenze espresse dalla popolazione, l'insegnamento nelle lingue regionali nelle scuole di ogni ordine e grado con una particolare attenzione alla scuola materna, affinché il bambino possa parlare la sua lingua materna;
- consentire dovunque nell'ambito dei programmi l'insegnamento della letteratura e della storia delle comunità interessate.

Nel campo dei mezzi di comunicazione di massa:

- consentire e rendere possibile l'accesso alla radio e alla televisione locali in forme tali da garantire la continuità e l'efficacia della comunicazione a livello delle singole Comunità e a favorire la formazione di operatori culturali specializzati;
- far sì che le minoranze beneficino per le loro manifestazioni culturali, nelle dovute proporzioni, di aiuti organizzativi e finanziari equivalenti a quegli di cui dispongono le maggioranze.

Nel campo della vita pubblica e dei rapporti sociali:

- assegnare, secondo la dichiarazione di Bordeaux della conferenza dei poteri locali del Consiglio d'Europa, una responsabilità diretta dei poteri locali in questa materia;
- favorire al massimo la corrispondenza tra regioni culturali e disegno geografico dei poteri locali;
- garantire la possibilità di esprimersi nella propria lingua nei rapporti con i rappresentanti dello Stato e innanzi agli organi giudiziari.

La risoluzione Kuijpers, adottata dal Parlamento europeo il 30 ottobre 1987, raccomanda agli Stati membri, **in ordine all'istruzione:**

- di organizzare ufficialmente l'istruzione nelle lingue regionali e minoritarie, equiparata con l'insegnamento nelle lingue nazionali, dalla formazione prescolare all'Università e alla formazione permanente, nelle zone linguistiche interessate,
- di riconoscere ufficialmente i corsi, le classi e le scuole che sono istituiti da associazioni abilitate all'insegnamento in base all'ordinamento vigente nello Stato e che utilizzano generalmente per l'insegnamento una lingua regionale o minoritaria,
- di dedicare particolare attenzione alla formazione di personale insegnante nelle lingue regionali o minoritarie e di mettere a disposizione i necessari strumenti pedagogici per la realizzazione dei suddetti provvedimenti,

- di incentivare l'informazione sulle possibilità di istruzione nelle lingue regionali minoritarie,
- di provvedere all'equipollenza di diplomi, certificati, altri titoli e competenze professionali, al fine di facilitare ai membri di gruppi regionali o minoritari di uno Stato membro l'accesso al mercato del lavoro in comunità di altri Stati membri culturalmente apparentate.

In ordine ai rapporti amministrativi e giuridici:

- di garantire direttamente a norma di legge l'impiego delle lingue regionali e minoritarie, in primo luogo negli enti locali delle realtà in cui una minoranza sia presente,
- di rivedere le norme di legge nazionali e le pratiche discriminanti nei confronti delle lingue delle minoranze, come richiesto dalla risoluzione del parlamento dell' 11 giugno 1986 sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa,
- di esigere l'uso delle lingue nazionali, regionali e minoritarie anche nei servizi decentralizzati dell'autorità centrale nelle aree interessate,
- di riconoscere ufficialmente i patronimici e i toponimi esistenti nelle lingue regionali o minoritarie,
- di consentire che nelle liste elettorali figurino nomi di località e altre indicazioni nelle lingue regionali o minoritarie.

in ordine ai mezzi di comunicazione di massa:

- di consentire l'accesso alle stazioni locali, regionali e centrali pubbliche e commerciali, in modo tale che sia garantita la continuità e l'efficacia delle trasmissioni nelle lingue regionali e minoritarie,
- di provvedere affinché i gruppi minoritari ricevano per i loro programmi sostegni organizzativi e finanziari analoghi a quelli ottenuti dalla maggioranza,
- di sostenere la formazione del personale operante nei mezzi di comunicazione di massa e dei giornalisti necessari per la realizzazione dei provvedimenti di cui sopra,
- di porre al servizio delle lingue regionali e minoritarie le nuove conquiste nel settore delle tecnologie della comunicazione,
- di tener conto dei costi supplementari inerenti all'adeguamento a caratteri particolari, come per esempio, il cirillico, l'ebraico, il greco, ecc

in ordine all'infrastruttura culturale:

- di garantire la partecipazione diretta dei rappresentanti di gruppi che utilizzano lingue regionali o minoritarie alla gestione della cultura e alle attività collaterali,
- di creare fondazioni o istituti per lo studio delle lingue regionali minoritarie in grado, tra l'altro, di elaborare gli strumenti didattici necessari alla loro introduzione nella scuola nonché di redigere un "inventano generale" delle lingue regionali o minoritarie interessate,
- di sviluppare tecniche di doppiaggio e sottotitolazione per favorire le produzioni audiovisive nelle lingue regionali minoritarie,
- di provvedere il necessario, sostegno materiale e finanziario per la realizzazione delle misure di cui sopra;

in ordine alla realtà socioeconomica:

- di prevedere l'impiego delle lingue regionali minoritarie nelle imprese pubbliche (poste, ecc.),

- di riconoscere l'impiego delle lingue regionali e minoritarie nei sistemi di pagamento (assembli postali e attività bancarie),
- di provvedere all'informazione dei consumatori e all'etichettatura dei prodotti nelle lingue regionali e minoritarie,
- di provvedere all'impiego delle lingue regionali nelle iscrizioni dei cartelli stradali, nelle indicazioni del traffico e nelle denominazioni delle strade.

Il 19 febbraio del 1994, viene adottata dal Parlamento europeo la **risoluzione Killilea** sulle minoranze linguistiche e culturali nella Comunità Europea con cui il PE proclama la necessità di una cultura linguistica europea e riconosce che questa cultura comprende anche la difesa del patrimonio linguistico, il superamento della barriera linguistica, la promozione delle lingue meno diffuse e la salvaguardia delle lingue minoritarie considerando i diritti dei popoli, affermando che la diversità linguistica costituisce un elemento fondamentale della ricchezza culturale. Al punto 5 insiste sul fatto che i cittadini di uno Stato membro che usano una lingua o hanno una cultura diversa da quella predominante nello Stato stesso, o in una sua parte o regione, non debbano subire alcuna discriminazione e, in particolare, nessun tipo di emarginazione sociale che renda loro difficile l'accesso o la permanenza in un posto di lavoro.

Il [Consiglio d'Europa e l'Unione europea hanno dichiarato il 2001 Anno europeo delle lingue](#) (AEL) con l'obiettivo generale di favorire l'apprendimento delle lingue da parte di tutti i residenti in Europa. 45 Paesi europei hanno partecipato all'AEL, la cui attuazione negli Stati membri dell'UE e dello Spazio economico europeo rientrava nell'ambito di responsabilità della Commissione Europea.

L'Anno europeo è riuscito a creare un contesto volto a favorire le attività sul terreno nell'ambito di una comune identità europea. Alla fine dell'AEL il [PE ha adottato una risoluzione](#) in cui raccomandava di adottare misure atte a promuovere la diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue.

Nel 2002, nel vertice europeo di Barcellona, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri ad intraprendere ulteriori azioni "...per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia".



Nel 2003, c'è stata una [risoluzione](#) del Parlamento europeo, elaborata sulla base della relazione di iniziativa dell'eurodeputato italiano Michl Ebner, sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse - le lingue delle minoranze dell'Ue - in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale che chiede l'istituzione di un'Agenzia europea per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue, prendendo spunto dal successo dell'AEL.

Nel 2005, c'è stata la comunicazione della Commissione dal titolo "L'indicatore europeo di competenza linguistica" in cui si illustra un approccio strategico da adottare per l'istituzione di un'indagine europea sulle competenze linguistiche come strumenti necessario per raccogliere dati necessari per la compilazione di un indicatore a livello europeo. Nel 2006 il Consiglio ha presentato le sue conclusioni su

una serie di aspetti fondamentali relativi all'Indicatore europeo delle competenze linguistiche rilevando la necessità di avviare un'indagine il più presto possibile.



Nel 2006, il Parlamento ha approvato la [relazione di Bernat Joan i Marì](#) che ricorda che il rispetto della diversità linguistica e culturale costituisce un principio fondamentale dell'UE riconosciuto anche dalla Carta dei Diritti Fondamentali. Per tale ragione accoglie con favore l'obiettivo a lungo termine fissato dalla Commissione di migliorare le competenze linguistiche individuali e far sì che ogni cittadino apprenda almeno due lingue straniere oltre la propria madrelingua. La relazione ricorda che la formazione linguistica è fondamentale per promuovere e facilitare non solo la mobilità degli studenti, ma anche quella di tutti i lavoratori alla ricerca di un'attività professionale in uno degli Stati membri. Il PE accoglie la proposta di introdurre un indicatore europeo di competenza linguistica che tenga conto delle lingue ufficiali dell'Unione e che possa essere esteso anche alle altre lingue dell'UE al "fine di fornire un quadro fedele della situazione delle competenze linguistiche".

Facendo poi proprio un emendamento proposto da Michl Ebner, il PE invita le istituzioni e gli organi europei a cooperare strettamente con il Consiglio d'Europa nella promozione e nella tutela della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue, precisando che la promozione del multilinguismo debba essere estesa anche alle lingue minoritarie.

Il testo del Trattato di Riforma firmato a Lisbona lo scorso dicembre 2007, all'articolo 21, fornisce la possibilità di appello in caso di discriminazione linguistica. Gli appelli andranno poi alla Corte del Lussemburgo. L'articolo 21.1 recita: "E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali". L'articolo 22 dice che: "l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica".

Nel giugno del 2007, il Commissario europeo al multilinguismo, il romeno Leonard Orban, ha deciso di fare un ulteriore passo avanti, incaricando un [gruppo d'intellettuali, guidati dallo scrittore franco-libanese Amin Maalouf, di fornire una serie di idee su come affrontare e gestire il fenomeno del multilinguismo.](#)

Il responso uscito fuori dal lavoro del gruppo suggerisce che tutti gli europei, accanto ad una lingua veicolare che verosimilmente è destinata ad essere un inglese semplificato, scelgano una "lingua adottiva" che dovrebbero arrivare a padroneggiare come una seconda lingua madre, approfondendone anche i contenuti culturali che tale lingua esprime.

Il rapporto dice che la competizione ancora in corso tra un gruppo di "lingue forti" per fare concorrenza all'inglese non ha senso. Meglio invece una molteplicità di capacità linguistiche sviluppate accanto all'inglese per favorire la mobilità, la comprensione reciproca e l'approfondimento delle altre culture.

Il rapporto è stato presentato il 15 febbraio alla conferenza informale dei ministri della cultura europei. L'obiettivo è ottenere un consenso di massima in vista dell'adozione di una strategia comune sul multilinguismo che Orban dovrà mettere a punto entro settembre.

Le "lingue minoritarie" parlate in Italia

Le lingue parlate in Italia sono sottoposte a diversi provvedimenti legislativi nazionali, regionali ed europei che ne regolano l'uso e ne garantiscono la tutela.

L'art. 6 della Costituzione stabilisce che: *"La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"*.

Oltre al tedesco e al francese, parificate nelle regioni in cui si parlano (Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta), alla lingua italiana, il Parlamento italiano ha riconosciuto ufficialmente - con la legge n. 482 (1999), altre dieci lingue minoritarie storiche.

La legge di tutela prevede l'uso ufficiale di tali lingue negli uffici pubblici ed il loro insegnamento nelle scuole

Ecco una tabella con le lingue minoritarie storiche ufficialmente riconosciute:

LINGUA MINORITARIA	LUOGHI IN CUI SI PARLA
Albanese (Arbëreshë)	100 comuni sparsi: Provincia di Pescara, Abruzzo; Provincia di Potenza, Basilicata; Province di Catanzaro, Cosenza e Crotona, Calabria; Provincia di Avellino, Campania; Provincia di Campobasso, Molise Province di Foggia e Taranto, Puglia; Provincia di Palermo, Sicilia.
Francese	Valle d'Aosta
Francoprovenzale (Arpitano)	Valle d'Aosta; Valli Piemontesi, Piemonte e Celle San Vito e Faeto in Puglia
Catalano (Alguerès)	Alghero, Sardegna
Croato (Slavisano)	Provincia di Campobasso, Molise
Friulano (Furlan)	Province di Udine, Pordenone e Gorizia, Friuli Venezia Giulia; Provincia di Venezia, Veneto
Greco (Bova)	Provincia di Reggio Calabria, Calabria; Salento, Puglia
Ladino (Ladin)	Province di Bolzano e Trento, Trentino Alto Adige; Provincia di Belluno, Veneto
Occitano (Occitan e/o Lenga d'oc)	Valli Occitane del Piemonte e della Liguria; Guardia Piemontese in Calabria
Sardo (Sardu)	Sardegna
Sloveno	Province di Udine, Gorizia e Trieste, Friuli Venezia Giulia
Tedesco (*)	Trentino Alto Adige

(*) La lingua tedesca comprende anche idiomi affini quali: il Cimbri (**Zimbar**) parlato nelle province di Trento, Vicenza e Verona; il Mòcheno (**Bersntoler Sproch**), in provincia di Trento e il Walser (**Walliser**) nelle zone della Valsesia e dell'Ossola (Piemonte) e nella Valle del Lys e in Val d'Ayas (Valle d'Aosta).

"Per ogni società umana la diversità linguistica, culturale, etnica o religiosa presenta vantaggi e insieme inconvenienti, è fonte di ricchezze ma anche di tensioni; l'atteggiamento più saggio consiste nel riconoscere la complessità del fenomeno, sforzandosi di massimizzare gli effetti positivi e minimizzare quelli negativi" (Amin Malalouf).